

ACCORDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA
AI SENSI DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI
E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009

Il giorno 24 giugno 2011, effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra

l'ENEA

Ing. Giovanni Lelli
Commissario

Dott. Vincenzo Ferrara
Dirigente ENEA

Dott. Carmine Marinucci
Dirigente ENEA

E le seguenti

Organizzazioni Sindacali

FLC-CGIL

FIR-CISL

UIL-R.U.A.

ANPRI

USI-RdB

Lelli - G.
.....
2011

V. Ferrara
.....
d

Com. Marina
.....
s

Alfano - Caltabellotta
.....
Prodotto

.....
Gennaro Chiodo
.....

Al termine della riunione, le Parti hanno stipulato l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del C.C.N.L. del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009.

.....
.....
.....

CONTRATTO INTEGRATIVO
DISCIPLINA COMUNE AL PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO ED AI
RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA

1. Le risorse storiche destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA sono costituite da quanto definito dall'articolo 64 del C.C.N.L. - ENEA quadriennio 1998 - 2001.
2. Tali risorse, in accordo con quanto stabilito dalla legge 23.12.2005 n. 266, sono limitate a quanto certificato per l'anno 2004 e, in applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, sono ridotte del 10% per la parte relativa al finanziamento del trattamento accessorio. Il fondo è incrementato annualmente da quanto previsto dai successivi Contratti Collettivi Nazionali e dai risparmi derivanti dal recupero della "Retribuzione Individuale d'Anzianità" (R.I.A.) del personale cessato successivamente l'anno 2004.
3. Per gli anni 2009 e 2010 il fondo viene costituito secondo le regole del CCNL-ENEA 2002-2005 (Tabelle A e B).

Art. 2

Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA

1. Un importo pari al 48% delle risorse costituite come fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio di cui al precedente articolo costituirà il fondo per il trattamento accessorio del personale che, in base al presente contratto, sarà inquadrato nei livelli dal IV all'VIII.
2. Continuano a gravare su tale fondo le spese relative all'applicazione degli istituti contrattuali ENEA per lo sviluppo professionale del personale.
3. Un importo pari al 52% delle risorse costituite come fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio di cui al precedente articolo confluirà nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia ENEA a copertura delle spese relative all'applicazione degli istituti contrattuali ENEA per lo sviluppo professionale del personale e

per il trattamento accessorio del personale che, in base al presente contratto, sarà inquadrato nei livelli dal I al III.

4. Le norme per l'utilizzo delle risorse dei suddetti fondi sono quelle previste dal CCNL – EPR attualmente vigenti e sono contrattate annualmente.
5. L'utilizzo dei fondi per gli anni 2009 e 2010, fino al 29.12.2010, è avvenuto secondo le regole previste dal CCNI-ENEA 2002-2005 (Tabelle A e B). Il 48% del residuo non speso dei suddetti anni viene riportato come disponibilità nel fondo del trattamento accessorio del personale che, in base al presente contratto, sarà inquadrato nei livelli dal IV all'VIII

Art. 3

Disapplicazione degli istituti contrattuali ENEA

1. A far data dal 30.12.2010, con l'applicazione del presente contratto integrativo e l'inquadramento del personale ENEA nei livelli e profili previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, cessano di essere applicati tutti gli istituti contrattuali ENEA che vengono finanziati dal Fondo per le politiche per lo sviluppo professionale e la produttività di cui all'art. 64 del CCNL-ENEA 1998/2001.

PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

Art. 4

Trattamento accessorio per il personale dal IV al VIII livello

1. Le risorse definite all'art. 2 per il personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII, in accordo con quanto definito dall'art. 43 del CCNL-EPR 1994/1997, sono destinate al finanziamento dei seguenti Fondi:
 - a. Fondo per il compenso straordinario.
 - b. Fondo per la remunerazione di particolare condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità.
 - c. Fondo per l'indennità di ente.
 - d. Fondo per l'indennità di posizione per il personale del profilo di Funzionario Amministrativo.
 - e. Fondo per la produttività collettiva e individuale.
2. Le stesse risorse, di cui al precedente comma 1, lettera e, sono utilizzate per il finanziamento delle progressioni economiche, come previsto dall'art. 53 del CCNL-EPR 1998/2001.
3. In fase di prima applicazione del contratto integrativo parte delle suddette risorse sarà utilizzato per l'applicazione delle norme transitorie di primo inquadramento.

CB

EU

ge

Art. 5

Lavoro straordinario e supplementare

1. Gli istituti del lavoro straordinario e del lavoro supplementare verranno applicati secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL ENEA 1994 – 1997 Area T.A..

Art. 6

Lavoro in turno e reperibilità

1. Gli istituti del lavoro in turni e della reperibilità verranno applicati secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 42 del CCNL ENEA 1994 – 1997 Area T.A..

Art. 7

Indennità di operazione di impianti nucleari e indennità di rischio radiologico

1. L'indennità di operazione di impianti nucleari e l'indennità di rischio radiologico verranno applicate secondo le modalità di cui agli artt. 45 del CCNL ENEA 1994 – 1997 Area T.A. e 65, comma 2, lettera f, del CCNL ENEA 1998 – 2001.

Art. 8

Indennità di maneggio denaro

1. L'indennità di maneggio denaro verrà applicata secondo le modalità di cui all'art. 46 del CCNL ENEA 1994 – 1997 Area T.A..

Art. 9

Valori dell'indennità di ente annuale e mensile

1. Al personale ENEA si applicano i valori dell'indennità di ente annuale e mensile come quantificati rispettivamente dalla tabella C e dalla tabella D, allegate al presente contratto.

Art. 10

Modalità di utilizzazione dei residui

1. I residui non utilizzati del fondo 2010, così come definito nel presente contratto, vengono prioritariamente utilizzati per l'incentivazione e la produttività del personale.
2. Qualora si rendesse necessario, i residui non utilizzati del fondo per il trattamento accessorio potranno essere impiegati per il pagamento dell'orario di lavoro straordinario e per le particolari indennità corrisposte per disagi e rischi derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta in ENEA.

3. Le parti, valutato l'andamento dell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo, concorderanno l'utilizzo di tali residui al fine dell'attribuzione a conguaglio di un valore aggiuntivo dell'indennità di ente.
4. L'erogazione dei compensi relativi agli istituti di cui sopra non potrà, in nessun caso, superare le disponibilità economico-finanziarie previste.

PERSONALE DAL I AL III LIVELLO

Art. 11

Trattamento accessorio per il personale dal I al III livello

1. Il trattamento accessorio per il personale inquadrato nei livelli dal I al III, è costituito dai seguenti istituti contrattualmente previsti:
 - i. Indennità di valorizzazione professionale;
 - ii. Indennità di oneri specifici;
 - iii. Indennità per la direzione di strutture di particolare rilievo;
 - iv. Indennità per la responsabilità professionale;
 - v. Specifiche indennità previste per il personale ENEA:

Art. 12

Valori dell'indennità di valorizzazione professionale e valori dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

1. Al personale ENEA si applicano i valori dell'indennità di valorizzazione professionale ed i valori dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo come quantificati rispettivamente dalla tabella E e dalla tabella F, allegate al presente contratto.

Art. 13

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo ed indennità di responsabilità professionale

1. L'Agenzia, sulla base delle risorse residue destinate al personale dei profili di ricercatore e tecnologo, concorda annualmente con le OO.SS., ed in considerazione dell'incarico di direzione ricoperto e della responsabilità relativa all'attività che si è chiamati a svolgere, l'attribuzione delle indennità di direzione di strutture di particolare rilievo e dell'indennità di responsabilità professionale, con oneri a proprio carico.

Art. 14
Indennità specifiche per il personale ENEA

1. Al personale dei profili di ricercatore e tecnologo, al fine di garantire la piena operatività delle specifiche attività dell'Agenzia, continuano ad essere corrisposte le seguenti indennità:
- indennità di operazione di impianti nucleari di cui all'art. 45 del CCNL ENEA 1994 - 1997 Area D.P.;
 - indennità di rischio radiologico di cui all'art. 65, comma 2, lettera f, del CCNL ENEA 1998 - 2001, se classificato secondo le disposizioni del D.Lgs. 230/1995;
 - indennità di reperibilità, di cui all'art. 42 del CCNL ENEA 1994 - 1997 Area D.P. ed indennità di chiamata fuori orario di cui all'art. 15 del CCNL ENEA 1994 - 1997 Area D.P.;
 - indennità di lavoro in turni di cui all'art. 16 del CCNL ENEA 1994 - 1997 Area D.P..

Art. 15
Modalità di utilizzo dei residui

1. I residui non utilizzati del fondo 2010, così come definito nel presente contratto, vengono prioritariamente utilizzati per l'incentivazione e la produttività del personale.
2. L'Agenzia, valutato l'andamento delle spese del trattamento accessorio del personale I - III, concorderà con le OO.SS. l'utilizzo delle risorse al fine dell'attribuzione a conguaglio di un valore aggiuntivo dell'indennità di oneri specifici.

Art. 16
Clausola di salvaguardia

1. Omissis

Art. 17
Disposizioni finali

1. A far data dal 30.12.2010 e fino al rinnovo del CCNL EPR, per tutto quanto non previsto e regolato dalle disposizioni contrattuali che precedono, che contribuiscono alla progressiva omogeneizzazione della normativa ENEA con quella del Comparto EPR, si rinvia a quanto stabilito dagli accordi contrattuali in vigore per il Comparto EPR. Con i prossimi rinnovi del contratto nazionale di comparto si completerà definitivamente il processo di omogeneizzazione della normativa, così come previsto dall'art. 26 del CCNL EPR 2006 - 2009.



Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio"
(personale non dirigente)

ANNO 2009

CCNL-EPR 2006-2009 Stipulato il 13 maggio 2009

COSTITUZIONE FONDO		Importi
Riferimento normativo		
RISORSE STORICHE		
Risorse storiche ENEA al 2004		€ 17.921.142
Riduzione art. 67 L. 133/2008 (Vedi nota P.C.M.)		-€ 1.687.262
Art. 5 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		€ 567.210
0,50% Monte Salario 31.12.2003		€ 63.270
0,06% Monte Salario 31.12.2003 Incremento Ind. Ente		
Art. 7 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		€ 39.101
comma 2 Recupero adeguamento livello ingresso "Collaboratori"		
Art. 29 CCNL-EPR biennio economico 2006-2007		€ 577.551
comma 1 0,50% Monte Salario 31.12.2005 (2/13)		€ 4.250.493
Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati		
Totale RISORSE STORICHE		€ 21.731.505
RISORSE VARIABILI		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		€ 0
comma 1 lett.g) 20% Trasformazioni di Part-Time		
comma 2 0,80% Monte Salari al 31.12.1997		
Totale RISORSE VARIABILI		€ 0
TOTALE		€ 21.731.505
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 4.846.759
TOTALE		€ 26.578.264

UTILIZZAZIONE FONDO		Importi
Riferimento normativo	SPESA	
SPESA		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		€ 5.231.069
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 409.676
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato		€ 0
comma 2 lett.c) Premi Produttività		€ 1.591.256
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari		€ 1.642.768
comma 2 lett.e, h) Pagamento Indennità		€ 1.443.325
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario		€ 1.048.519
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente		
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005		€ 7.501.386
Progressioni verticali e Progressioni Economiche nei livelli		
(a) TOTALE SPESA		€ 18.867.999
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		€ 0
comma 2 lett.c) Premi Produttività		
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005		
Tit. III Rimodulazione Indennità		€ 0
art. 30 Applicazione sistema Profili		€ 0
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli		€ 0
(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE		€ 0
c=(a+b)	TOTALE	€ 18.867.999
RESIDUO non Ripartito		€ 7.710.265



Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio"
(personale non dirigente)

ANNO 2010

CCNL-EPR 2006-2009 Stipulato il 13 maggio 2009

COSTITUZIONE FONDO		Importi
Riferimento normativo		
RISORSE STORICHE		
Risorse storiche ENEA al 2009		€ 21.731.505
Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati		€ 588.502
Totale RISORSE STORICHE		€ 22.320.007
RISORSE VARIABILI		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		€ 0
comma 1 lett.g) 20% Trasformazioni di Part-Time		
comma 2 0,80% Monte Salari al 31.12.1997		
Totale RISORSE VARIABILI		€ 0
TOTALE		€ 22.320.007
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 7.710.265
TOTALE		€ 30.030.272

UTILIZZAZIONE FONDO		Importi
SPESE		
Riferimento normativo		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 6.282.770
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato		€ 509.604
comma 2 lett.c) Premi Produttività		€ 0
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari		€ 1.418.153
comma 2 lett.e), h) Pagamento Indennità		€ 1.605.923
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario		€ 1.560.569
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente		€ 940.141
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005		€ 8.444.107
Progressioni verticali e Progressioni Economiche nei livelli		
(a) TOTALE SPESE		€ 20.761.267
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		€ 0
comma 2 lett.c) Premi Produttività		
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005		
art. 30 Applicazione sistema Profili		€ 0
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli		€ 0
(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE		€ 0
c=(a+b)	TOTALE	€ 20.761.267
RESIDUO non Ripartito		€ 9.269.006

Tabella C

Indennità di Ente
Valori annui

Posizione Economica	Valore annuo
IV	€ 2.301,24
V	€ 2.070,28
VI	€ 1.764,71
VII	€ 1.533,76
VIII	€ 1.312,80

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Tabella D

Indennità di Ente
Valori mensili per 12 mensilità

Posizione Economica	Valore Mensile	Valore annuo
IV	€ 285,00	€ 3.420,00
V	€ 270,00	€ 3.240,00
VI	€ 245,00	€ 2.940,00
VII	€ 230,00	€ 2.760,00
VIII	€ 215,00	€ 2.580,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Tabella E

Indennità di Valorizzazione Professionale
Valori mensili per 13 mensilità

Livello	Valore Mensile	Valore annuo
I	€ 143,85	€ 1.870,05
II	€ 119,56	€ 1.554,28
III	€ 102,76	€ 1.335,88

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Tabella F

Indennità Oneri Specifici ENEA
Valori mensili per 13 mensilità

Livello	Valore Mensile	Valore annuo
I	€ 26,00	€ 338,00
II	€ 26,00	€ 338,00
III	€ 26,00	€ 338,00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]